

cumento equipollente che dimostri la data di attivazione della fornitura;

- copia della certificazione della ditta costruttrice della caldaia che dimostri la conformità alla direttiva 92/42/CEE, recepita dal d.P.R. 15 novembre 1996, n. 660 per le caldaie fino a 400kW. Per caldaie con potenza termica superiore a 400 kW la ditta costruttrice dovrà produrre i valori di rendimento minimi;
- copia delle seguenti fatture dei lavori eseguiti, intestate al soggetto richiedente il contributo, quietanzate o accompagnate dalla fotocopia del bonifico effettuato, relative all'acquisto e installazione della/e caldaia/e a gas naturale e componenti annessi:
 - 1) fattura n. del, fornitore pagata il per totale di € a mezzo
 - 2) fattura n. del, fornitore pagata il per totale di € a mezzo
 - 3) fattura n. del, fornitore pagata il per totale di € a mezzo
- copia della/e scheda/e identificativa dell'impianto, contenuta nel libretto di centrale redatto ai sensi del d.P.R. 412/93, così come modificato dal d.P.R. 551/99 (si ricorda che l'invio del suddetto documento non sostituisce l'obbligo di invio all'ente competente alle verifiche sullo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici ai sensi del d.P.R. 412/93 e ss.mm.);
- fotocopia di un valido documento di identità del richiedente;
- fotocopia di un valido documento di identità del soggetto incaricato per la trasformazione dell'impianto.

MISURA 2

- la scheda tecnica di installazione del dispositivo;
- documentazione attestante l'avvenuta certificazione del dispositivo presso un Laboratorio accreditato dal SINAL (Sistema Nazionale per l'Accreditamento di Laboratori);
- copia delle fatture dei lavori eseguiti, intestate al soggetto richiedente il contributo, quietanzate o accompagnate dalla fotocopia dei bonifici effettuati, relative all'acquisto e installazione dei dispositivi filtranti;
- fotocopia di un valido documento d'identità del richiedente.

Il sottoscritto, firmatario della presente autocertificazione, dichiara altresì di essere a conoscenza dei rischi e delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni e certificazioni mendaci, con particolare riferimento a quanto disposto in merito dall'art. 76 del d.P.R. 445/00.

Addì

Firma del richiedente

Firma e timbro del tecnico responsabile

(BUR20050111)

(5.3.4)

D.g.r. 27 ottobre 2005 - n. 8/936

Determinazioni in merito al «Progetto per la diffusione di lampade a basso consumo energetico ai sensi del d.m. 20 luglio 2000, n. 337»

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– la legge 8 luglio 1986, n. 349, relativa all'istituzione del Ministero dell'Ambiente che attribuisce allo stesso il compito di assicurare la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi della collettività ed alla qualità della vita, nonché le conservazioni e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento, compiendo e promovendo studi, indagini e rilevamenti interessanti l'ambiente;

– il decreto ministeriale 20 luglio 2000, n. 337 che, all'art. 1, prevede il finanziamento di azioni e programmi di riduzione delle emissioni di gas serra, in attuazione del protocollo di Kyoto;

– il decreto ministeriale 4 giugno 2001 «Programmi di rilievo nazionale per la riduzione delle emissioni di gas serra», inerente i programmi di intervento di rilievo nazionale, in applicazione dei punti 5 e 6 dell'allegato 1 del citato d.m. 337/2000;

Preso atto che:

– per la realizzazione di tali interventi, il Ministero dell'Am-

biente e della Tutela del Territorio e la Regione hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa che, all'art. 3, prevede che quest'ultima si avvalga di un soggetto attuatore dell'intervento;

– tra gli interventi figura l'incentivazione di lampade a basso consumo energetico, con uno stanziamento di € 981.259,00 a valere sul capitolo 7082 dell'UPB 1.2.1.4 dell'esercizio finanziario statale 2002;

Richiamati:

– il decreto 20 luglio 2003 inerente la nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16 – comma 4 del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 16»;

– la legge regionale 12 dicembre 2004, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e, in particolare, il Titolo III laddove, all'art. 25, commi 1 e 2, pone, tra gli obiettivi strategici regionali, l'uso razionale dell'energia volto al contenimento dei fabbisogni energetici e delle emissioni inquinanti e climalteranti;

Dato atto che:

– in coerenza con quanto previsto dal programma energetico regionale, con la d.g.r. 20120 del 23 dicembre 2004 «Progetto per la diffusione di lampade a basso consumo energetico – ai sensi del d.m. 20 luglio 2000, n. 337», si è affidato alle associazioni Legambiente e Life 21 la realizzazione di tale campagna;

Constatato:

– che le Associazioni Legambiente e Life 21 hanno positivamente avviato la campagna d'incentivazione delle lampade a basso consumo energetico, sulla base di quanto stabilito nella convenzione sottoscritta con la Regione Lombardia in data 28 gennaio 2005 registrata il 4 febbraio 2005;

– che con decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa Risorse Energetiche e Reti Tecnologiche n. 1836 del 10 febbraio 2005 si è provveduto ad impegnare e liquidare la somma di € 241.241 a favore delle Associazioni Legambiente e Life 21;

Preso atto:

– del mancato esaurimento della disponibilità di finanziamento a sconto del prezzo di acquisto;

– che ragioni oggettive hanno posticipato la data di inizio della promozione facendola cadere nel periodo tardo primaverile quando minori sono le necessità di illuminazione;

Dato atto:

– dell'interesse della Regione Lombardia a portare a completa conclusione la campagna con il completo esaurimento delle disponibilità finanziarie;

– che tale completamento non comporta ulteriori oneri finanziari per la Regione Lombardia;

Rilevata la necessità di apportare alcune modifiche a:

– schema di Convenzione tra la Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità della Regione Lombardia e le associazioni Legambiente e Lifeventuno;

– «Bando per la concessione di contributi a fondo perduto ai cittadini per la diffusione lampade a basso consumo»;

al fine di riaprire i termini per la completa conclusione della campagna;

Ritenuto, altresì, di rinviare ad apposito decreto del Dirigente dell'U.O. competente la definizione della data di effettuazione della campagna promozionale;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare, ai fini della completa e definitiva attuazione del bando per l'incentivazione di lampade a basso consumo di energia elettrica e quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

– l'allegato A «Modifiche alla Convenzione, tra la Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità della Regione Lombardia e le Associazioni Onlus Legambiente e Life 21 del 28 gennaio 2005»;

– l'allegato B «Modifiche al Bando per la diffusione di lampade a basso consumo»;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia con i testi integrali della Convenzione e del Bando così come modificati

Il segretario: Bonomo

ALLEGATO A

«Modifiche alla Convenzione, tra la Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità della Regione Lombardia e le Associazioni Onlus Legambiente e Life 21 del 28 gennaio 2005»

Dopo il secondo punto del PREMESSO vengono inserite le seguenti frasi:

- che la regione Lombardia ha come obiettivo l'attuazione di politiche finalizzate all'efficienza ed al risparmio energetico, da attuarsi anche attraverso la collaborazione con soggetti terzi;
- che la campagna ha già raggiunto efficacemente i seguenti risultati:
 - 26 aziende aderenti, per un totale di circa 180 punti vendita distribuiti in tutte le province della Lombardia;
 - avviate iniziative di sconto per un totale di 282.000 confezioni (86,5% del totale di 326.000 pezzi su cui esiste la copertura finanziaria dello sconto);
 - circa 135.000 confezioni di lampade di classe A vendute alla data del 30 giugno 2005;
- che, a causa della riduzione dei volumi di vendita dovuta al periodo estivo, la campagna necessita di essere completata nei prossimi mesi;
- che la regione Lombardia intende proseguire nell'attività di finanziamento di progetti ed interventi che consentano di aumentare l'efficienza del sistema energetico della Lombardia;

L'art. 2 viene così ridenominato «**Soggetti attuatori e loro compiti**» e sostituito come segue:

I soggetti attuatori delle attività previste sono le associazioni Legambiente e Lifeventuno.

Le due Associazioni si impegnano a:

- trasmettere alla Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità, un rapporto finale sull'attività svolta all'interno del progetto, corredato da regolare documentazione contabile, necessaria alla liquidazione delle somme di cui al successivo art. 5;
- restituire le eventuali somme percepite, qualora il progetto non venisse realizzato secondo le modalità previste, ovvero non venisse portato a termine.

Nell'ambito del progetto «Diffusione di lampade a basso consumo», ai fini della migliore riuscita dell'iniziativa, e della sua capillare diffusione sul territorio, le Associazioni Legambiente e Lifeventuno hanno facoltà di determinare la quota massima di contributi (sotto forma di numero di confezioni di lampadine), assegnabili a ciascuna azienda aderente all'interno della Campagna.

Legambiente e Lifeventuno indicano il referente operativo per il progetto «Diffusione di lampade a basso consumo» nella persona di Christian Canzi domiciliato, per lo svolgimento di tale attività, in Milano - via G. Vida, 7. Le Associazioni contraenti provvederanno a comunicare per iscritto alla Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità eventuali variazioni in merito al referente.

L'art. 3 viene così denominato «**Durata della convenzione e sue modificazioni**» e così sostituito;

La presente convenzione avrà validità fino alla data del 31 dicembre 2007.

L'attività relativa al progetto «Diffusione di lampade a basso consumo», dovrà essere oggetto di una relazione annuale di verifica da parte di Legambiente e Lifeventuno da presentare alla Regione Lombardia entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello oggetto della relazione stessa.

I contraenti possono modificare o integrare la presente convenzione mediante accordo scritto firmato da tutte le Parti.

All'art. 4 - «Costi e modalità di erogazione» dopo il terzo capoverso vengono eliminati i punti, 1-2-3-4 e sostituiti dai seguenti:

1. € 241.241 già erogata;
2. la restante parte a seguito di una o più richieste di rimborso da parte di Legambiente e Lifeventuno, supportate dalla dichiarazione prevista dal *Bando per la concessione di contributi a fondo perduto ai cittadini per la diffusione di lampade a basso consumo*, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria n. 3 del 17 gennaio 2005 (modulo A1), nonché da copie delle fatture relative agli importi richiesti come rimborso, emesse dalle aziende aderenti quale rendicontazione delle lampadine di classe A diffuse; l'erogazione proseguirà fino a totale copertura dei rimborsi richiesti dalle Associazioni contraenti.

Viene inserito il seguente articolo:

«Articolo 4-bis - «Proseguimento delle attività e delle incentivazioni»:

Per quanto concerne la prosecuzione delle attività negli anni 2006 e 2007, le Associazioni Legambiente e Lifeventuno si impegnano a presentare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, alla Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità un programma annuale di iniziative delle quali siano chiaramente indicati le finalità, gli oggetti, i destinatari e i costi.

I tre sottoscrittori concorderanno di anno in anno quali iniziative avviare e gli eventuali incentivi da erogare per la realizzazione delle attività oggetto della prosecuzione della presente convenzione.

L'art. 5 - «Arbitrato» viene così sostituito:

Per tutte le controversie che potessero sorgere sull'interpretazione, adempimento e risoluzione della presente convenzione, il Foro competente è quello di Milano.

Milano,

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità: *Raffaele Tiscar*

Per l'Associazione Legambiente: *Andrea Poggio*

Per l'Associazione Lifeventuno: *Giovanni Terzi*

ALLEGATO B

«Modifiche al Bando per la concessione di contributi a fondo perduto ai cittadini per la diffusione lampade a basso consumo»

All'Art. 1 - Presentazione viene aggiunto il seguente punto:

Le Associazioni ONLUS Legambiente e Lifeventuno operano da tempo sul territorio della Lombardia, realizzando campagne, iniziative e progetti finalizzati all'attuazione di politiche incentrate sulla sostenibilità ambientale. Fra i temi affrontati nel corso dell'attività delle due associazioni, grande rilevanza ricopre quello dell'efficienza energetica. In ragione dell'esperienza e dell'autorevolezza delle associazioni Legambiente e Lifeventuno, la Regione Lombardia affida alle medesime l'attuazione del programma oggetto del presente bando.

All'Art. 4 - Norme generali dopo la frase «autocertificazione rilasciata dall'acquirente per i casi in cui prevista (modulo A 2)» viene inserito il seguente punto:

Ai fini della migliore riuscita dell'iniziativa, e della sua capillare diffusione sul territorio, le Associazioni Legambiente e Lifeventuno hanno facoltà di determinare la quota massima di contributi (sotto forma di numero di confezioni di lampadine), assegnabili a ciascuna azienda aderente all'interno della Campagna.

Al punto successivo viene sostituita la dizione «i comuni lombardi» con «gli Enti Locali lombardi»

All'Art. 5 - Entità dei contributi vengono aggiunti i seguenti punti:

Per confezioni contenenti più di una lampadina di classe A, è possibile applicare uno sconto di 3 euro per ogni singola lampadina, a condizione che tale operazione non violi le norme relative alla vendita dei prodotti sottocosto.

Per lampade di classe A che abbiano un prezzo di partenza minore o uguale a 3 euro, il rivenditore può applicare uno sconto di valore inferiore a 3 euro, concordandone l'entità con Legambiente Lombardia e Lifeventuno.

All'Art. 9 - Controlli e responsabilità il primo punto viene integrato dalla frase:

«Viene fatta salva la facoltà della Regione Lombardia di procedere ad eventuali propri controlli».

(BUR20050112)

D.g.r. 27 ottobre 2005 - n. 8/938

Bando per la concessione di contributi per l'installazione sulle autovetture di impianti di alimentazione a metano o a GPL - Rifinanziamento dei beneficiari di cui alla d.g.r. 18866 del 30 settembre 2004

(5.3.4)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 17 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 1 giugno 2002, n. 120 «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997», che ha autorizzato il Presidente della Repubblica a ratificare il Protocollo di Kyoto;